

Art. 2

1. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Tirocinante.

2. Il tirocinio formativo non potrà avere durata inferiore a due mesi e superiore a dodici mesi², fatte salve le eccezioni previste dalla vigente normativa. È consentita la proroga della durata del tirocinio, entro i limiti massimi sopra riportati.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del Tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il Tirocinante è impegnato, e ad agevolarne in ogni modo il compito.

5. I Tirocinanti potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.

6. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il Tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

7. Per il Tirocinante è predisposto il Progetto Formativo, contenente, tra l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del Soggetto Ospitante e del Tirocinante;
- b. i nominativi del tutor responsabile delle attività didattico-amministrative designato dal soggetto promotore e del tutor nominato dal Soggetto Ospitante;
- c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al Tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste, in misura definita dalle leggi regionali applicabili.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il Soggetto Ospitante;
- d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
- e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- f. garantire la partecipazione mensile almeno al 70% delle attività previste, ai fini dell'erogazione dell'intera indennità e del rilascio dell'Attestazione Finale. Qualora la partecipazione alle attività è inferiore alla percentuale del 70%, l'indennità sarà erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio su base mensile.

Art. 4

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

² Minimo 2 mesi, massimo 12 mesi, proroghe comprese. Massimo 24 mesi i soggetti con handicap.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a. a mettere a disposizione del Tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b. a garantire al Tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c. ad applicare al Tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare al Soggetto Promotore l'evento, ai fini delle comunicazioni all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio stesso;
- e. a firmare, congiuntamente al soggetto promotore, l'attestazione finale e dossier individuale del Tirocinante;
- f. a compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al Tirocinante dal Soggetto Promotore;
- g. ad adempiere agli obblighi sanciti dalla vigente normativa in tema di comunicazioni obbligatorie, mediante modulo UNILAV, dandone contestuale riscontro, mediante apposita comunicazione, al Soggetto Promotore;
- h. a garantire la sospensione dal tirocinio nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

Art. 6

Il Soggetto Ospitante, consapevole delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in una delle condizioni previste dalla vigente normativa, per le quali non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio formativo.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione ed ai conseguenti progetti formativi in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore e ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Firma e timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE

Firma e timbro Soggetto Ospitante
